

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2315

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAISSAN, BETTIN, ALTERIO, APUZZO, CACCAVARI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CULICCHIA, FINOCCHIARO FIDELBO, GIUNTELLA, LENTO, MANISCO, MARTUCCI, MAZZOLA, PIRO, PIVETTI, RENZULLI, SARETTA, SESTERO GIANOTTI, TRAPPOLI, TUFFI

Modifica all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, recante norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Presentata il 1° marzo 1993

SIGNORE COLLEGHE, SIGNORI COLLEGHI!
— La modifica alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, oggetto della presente proposta, mira a ridurre le difficoltà ed i costi — sociali e finanziari — della disposizione che inutilmente impone agli elettori non deambulanti di richiedere una specifica nuova documentazione sanitaria comprovante la loro disabilità per potersi recare a votare in sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Infatti, le persone con disabilità motoria sono generalmente già in possesso della certificazione rilasciata dall'apposita commissione medica per ottenere, ad esempio, il contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, valido per la circolazione e la sosta dei loro veicoli, oppure l'inden-

nità di accompagnamento per essi prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, oppure la patente di guida speciale con obbligo di comandi manuali od automatici sostitutivi della pedaliera.

Sembra quindi assurdo che si debba obbligare tali persone a procurarsi un'ulteriore analoga documentazione, con aggravio personale e anche degli uffici competenti.

La presente proposta di legge, che prevede la possibilità di fornire, per le esigenze elettorali, una documentazione di cui gli interessati sono già in possesso (ad esempio, la patente di guida speciale), si raccomanda anche per il fatto che essa comporta un minor lavoro ed una minore spesa per la pubblica amministrazione ed un beneficio diretto per le persone coinvolte.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sono aggiunte, in fine, le parole: « anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione »